



COMUNE DI SANTORSO

Provincia di Vicenza

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 42 del 26/10/2015

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL CONTRIBUTO COMMISURATO AL COSTO DI COSTRUZIONE NEGLI INTERVENTI EDILIZI A DECORRERE DAL 01/01/2016

L'anno duemilaquindici addì ventisei del mese di ottobre alle ore 20:00, nella sede municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco Franco Balzi. Partecipa il Segretario Comunale Sacco Stevanella Paolo.

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Presente</u>	<u>Assente</u>
BALZI FRANCO	X	
BRAVO GIUSEPPE	X	
DALLE NOGARE STEFANO	X	
ZAFFONATO ALESSANDRO	X	
ZAVAGNIN ELENA	X	
DALLA VECCHIA CHIARA	X	
DOPPIO FRANCESCA, MARIA	X	
BROCCARDO LORENZO	X	
SACCARDO GIUSEPPE	X	
POZZAN ANDREA	X	
GROTTO LISA		X
DE MARCHI GIUSEPPE		X
GOSETTO STEFANO	X	

Presenti: 11 Assenti: 2

Partecipa l'Assessore Esterno:
CASELIN MADDALENA

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL CONTRIBUTO COMMISURATO AL COSTO DI COSTRUZIONE NEGLI INTERVENTI EDILIZI A DECORRERE DAL 01/01/2016

Santorso, 07/10/2015

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo
Capovilla geom. Claudia

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Santorso, 07/10/2015

Il Responsabile del Settore Edilizia Privata
Capovilla geom. Claudia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la relativa copertura finanziaria.

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI

Capitolo	Anno	Descrizione Imp.	Importo	Imp.

ACCERTAMENTI

Capitolo	Anno	Descrizione Acc.	Importo	Acc.

Santorso, 20/10/2015

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Zattra M. Giliola

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL CONTRIBUTO COMMISURATO AL COSTO DI COSTRUZIONE NEGLI INTERVENTI EDILIZI A DECORRERE DAL 01/01/2016

Il Sindaco passa la parola alla responsabile del settore urbanistico geom. Capovilla.

Relaziona la geom. Capovilla: Si premette innanzitutto che alcuni interventi edilizi sono subordinati al pagamento di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione e che l'art. 16 del DPR 380/2001 stabilisce che tale contributo deve essere versato al momento del rilascio del permesso di costruire;

L'ultimo aggiornamento per il calcolo del contributo commisurato al costo di costruzione è stato fatto nell'anno 2006.

Nell'ultimo anno sono state emanate varie norme che interessano il calcolo di detto costo di costruzione, alcune applicate direttamente in quanto legge altre da valutare come applicarle.

Si ritiene pertanto con questa e anche la successiva deliberazione relativa agli oneri di urbanizzazione di aggiornare tale contributo concessorio.

La legge regionale 4/2015 ha elevati innanzitutto i parametri (espressi in percentuale) per la determinazione del costo di costruzione relativo alla residenza. Tali parametri variano a seconda delle caratteristiche dell'edificio, della tipologia e della zona territoriale omogenea dove è ubicato il medesimo edificio. Tale Legge ha obbligato i comuni ad applicare tali nuovi parametri dalla data di entrata in vigore della suddetta legge ossia dal 4.04.2015.

Si precisa inoltre che il comune di Santorso ha applicato, ancora in data antecedente dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, la percentuale minima del 5% per la determinazione del costo di costruzione relativo alla residenza, e quindi non ha inviato richieste di conguagli successive al rilascio dei permessi di costruire, relativi alla quota del costo di costruzione;

La Regione Veneto però con la propria legge n. 4/2015, pur intervenendo sulle percentuali, non ha però proceduto all'aggiornamento dell'importo-base del costo di costruzione rispetto alla cifra stabilita dal Ministero dei Lavori Pubblici nel 1990;

Tale deliberazione prevede pertanto l'aggiornare del valore del costo di costruzione, dal valore iniziale stabilito dal Ministero nel 1990 applicando la variazione ISTAT fino a novembre 2014 (ultimo dato disponibile) +89,5%. Tale valore corrisponde a 245,31 euro al metro quadro (ora euro/mq) 207,63;

La Legge 164 del 2014 inoltre ha modificato l'articolo 16 del DPR 380/2001 prevedendo che, "nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni".

Nell'evidenziare che tali agevolazioni non sono obbligatorie, ma danno la possibilità al Comune di deliberarle, noi abbiamo convenuto di applicare alcune agevolazioni così proposte:

a) per la residenza:

1. per gli interventi, classificabili di ristrutturazione intesa anche come demolizione e ricostruzione, sia sulla base del computo metrico estimativo fornito dal progettista che sulla base dei valori per le nuove costruzioni di cui al DM LLPP 20.06.1990 (aggiornati) in zona A "Centro storico" ridotto del 10%,

b) per le destinazioni commerciale:

1. per gli interventi, classificabili di ristrutturazione intesa anche come demolizione e ricostruzione, sia sulla base del computo metrico estimativo fornito dal progettista che sulla base

dei valori per le nuove costruzioni di cui al DM LLPP 20.06.1990 (aggiornati) :

- in zona A " Centro storico" ridotto del 20%
- in zona B e C2 di completamento (si escludono le zone C1e di espansione) del 10%

Il consigliere Pozzan afferma che su questo punto la consigliera Grotto, durante la riunione dei capigruppo, aveva già fatto una richiesta di chiarimento rispetto alla scelta, essendo facoltà e non certo obbligo, di ridurre al solo centro storico l'incentivo sulle ristrutturazioni . Sostiene che questa materia riguarda trasversalmente le famiglie, e l'idea di ridurre questo incentivo alle solo residenze del centro storico, a loro parere risulta insufficiente ; oltre tutto introduce, sempre a loro parere, in un paese piccolo come Santorso, delle differenze tra chi abita in centro e chi abita ad un chilometro dal centro. Quindi, pur apprezzando la presenza di incentivi, il fatto che questi siano limitati ad una determinata zona , pare introdurre una differenza tra i cittadini : cosa che il loro gruppo non si sente di assecondare; e se questo punto rimane immutato esprimeranno voto contrario.

Il Sindaco registra la sollecitazione che merita assoluto rispetto; la considera una indicazione per il futuro per cercare di fare meglio, ma ricorda che ci sono anche delle motivazioni di natura economica dirette ad assicurare al bilancio una soglia minima di proventi di oneri di urbanizzazione.

Chiede di passare alla votazione .

Con votazione espressa per alzata di mano dagli 11 Consiglieri presenti e votanti si ottiene il seguente risultato:

voti favorevoli n.9, voti contrari n. 1 nella persona del Consigliere Pozzan, astenuti n. 1 nella persona del Consigliere Gosetto.

Il Sindaco chiede la votazione per l'immediata eseguibilità.

Con votazione espressa separatamente per alzata di mano dagli 11 Consiglieri presenti e votanti si ottiene il seguente risultato:

voti favorevoli n.9, voti contrari n. 1 nella persona del Consigliere Pozzan, astenuti n. 1 nella persona del Consigliere Gosetto, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D. Lgs 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 18.05.2015 "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2015/2017, DUP E RELATIVI ALLEGATI;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 dell'8/06/2015 "BILANCIO 2015: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER L'ANNO 2015

PREMESSO che:

– l'art. 16 del DPR 380/2001 stabilisce che il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione quest'ultimo così determinato:

- a) per la residenza, nella misura tra il 5% e il 20% del costo di costruzione calcolato su base tabellare con le modalità di cui al DM LLPP 10/05/1997 aggiornato da ultimo con il DM dei lavori Pubblici in data 20/06/1990. Ai successivi aggiornamenti avrebbe dovuto provvedere la Regione con propri provvedimenti e, in mancanza di questi, i Comuni autonomamente in ragione delle variazioni dei costi stabilite dall'ISTAT;
- b) per le attività commerciali, direzionali e turistiche nella misura tra il 5% e il 10% del costo documentato di costruzione;

– il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici in data 20/06/1990, ha quantificato l'importo del costo di costruzione per la residenza in lire 250.000 al metro quadrato (attuali € 129,11);

- la legge n. 537 del 24/12/1993 (finanziaria 1994), all'art. 7 ha dettato norme per l'adeguamento del costo di costruzione;
- con delibera del Consiglio Comunale n. 100 del 16/09/1988 sono state approvate le tabelle contenenti il costo teorico base ed i parametri per la determinazione dell'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria;
- successivamente la Giunta Comunale ha provveduto periodicamente all'adeguamento degli importi, da ultimo con propria deliberazione n. 215 del 11/12/2006;

PRESO ATTO che con la recente Legge regionale n. 4 del 16 marzo 2015 “*Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali*” è stata sostituita la tabella A4, allegata alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, in attuazione di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 16 del DPR 380/2001 “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*”;

CONSTATATO che nella suddetta tabella vengono elevati i parametri (espressi in percentuale) per la determinazione del costo di costruzione relativo alla residenza. Tali parametri variano a seconda delle caratteristiche dell'edificio, della tipologia e della zona territoriale omogenea dove è ubicato il medesimo edificio. Si riporta di seguito la nuova tabella A4, evidenziando fra parentesi i precedenti valori percentuali:

TABELLA A4 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 16, comma 9. Parametri per la determinazione della quota del costo di costruzione relativo alla residenza					
Caratteristiche dell'edificio (1)	%	Tipologia dell' edificio	%	Ubicazione zona territoriale omogenea	%
di lusso	4 (2)	A blocco con più di due alloggi	2 (0,5)	A e B *	2 (0,5)
medie	2,5 (1)	A schiera con più di due alloggi	2 (0,5)	C *	2,5 (1)
economiche	1 (0,5)	Fino a due alloggi	3 (1)	altre zone (2)	4 (2)

* o altre zone a queste assimilabili previste dal piano degli interventi (PI) di cui alla L.R. 11/2004.

(1) Ai fini dell'applicazione della presente tabella e con riferimento all'art. 8 del D.M. LL.PP. 10 maggio 1977, concernente la determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici, sono considerati edifici o abitazioni con caratteristiche di:

- lusso: quelli compresi nelle classi IX, X e XI;
- tipo medio: quelli compresi nelle classi V, VI, VII e VIII (e non compresi nelle categorie di cui all'art. 17, comma 3, lett. c) del D.P.R. 380/2001;
- tipo economico: quelli compresi nelle classi I, II, III e IV.

(2) Sono esclusi gli alloggi la cui costruzione è ammessa dagli strumenti urbanistici in zona artigianale o industriale (alloggio del custode o del proprietario): per questi valgono i parametri relativi alle case a schiera e alla zona territoriale omogenea C.

RILEVATO che la legge regionale 4/2015 prevede che i parametri della nuova tabella A4 si applichino (dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, il 4.04.2015) anche ai procedimenti in corso relativi ai permessi di costruire nei quali il Comune non abbia ancora provveduto a determinare la quota del costo di costruzione. Prevede inoltre che resti fermo quanto già determinato dal comune, in relazione alla quota del costo di costruzione, prima dell'entrata in vigore della LR 4/2015 in diretta attuazione del comma 9 dell'articolo 16 del decreto del Presidente

della Repubblica n. 380 del 2001, purché la determinazione sia avvenuta all'atto del rilascio del permesso di costruire e non con una successiva richiesta di conguaglio.

DATO ATTO che il comune di Santorso ha applicato, ancora in data antecedente dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, la percentuale minima del 5% per la determinazione del costo di costruzione relativo alla residenza, e quindi non ha inviato richieste di conguagli successive al rilascio dei permessi di costruire, relativi alla quota del costo di costruzione;

CONSTATATO che la Regione Veneto, con la propria legge n. 4/2015, pur intervenendo sulle percentuali, non però ha proceduto all'aggiornamento dell'importo-base del costo di costruzione rispetto alla cifra stabilita dal Ministero dei Lavori Pubblici nel 1990;

RITENUTO di aggiornare il valore del costo di costruzione dal valore iniziale stabilito dal Ministero nel 1990 applicando la variazione ISTAT dei costi di costruzione come si sono cumulati nel corso delle annualità trascorse. Per cui, applicando l'incremento ISTAT calcolato nel periodo da giugno 1990 fino a novembre 2014 (ultimo dato disponibile) +89,5%, tale valore corrisponde a 245,31 euro al metro quadro;

RILEVATO che nel caso di interventi su edifici esistenti e per quanto riguarda altre destinazioni d'uso, quali quelle commerciale, direzionale e turistica, il costo viene stabilito in base al computo metrico estimativo dei lavori, sul quale viene applicata una percentuale minima del 5%;

VISTO, a riguardo l'art. 83 della LR 61/85 che prevede: *“Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia su edifici esistenti o di costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, il costo di costruzione, calcolato sulla base di una stima analitica, dei lavori rispettivamente, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 o del secondo comma dell'art. 10 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, non può superare quello stabilito annualmente con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi del primo comma dell'art. 6 di detta legge.”*;

DATO ATTO che:

- recentemente, il DL 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla L 164/2014, ha modificato il comma 10 dell'articolo 16 del DPR 380/2001 prevedendo che, *“nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni”*.

- ancora, il DL 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla L 164/2014, ha aggiunto il comma 4-bis all'articolo 17 del DPR 380/2001 prevedendo che, *“al fine di agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore al venti per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni nei casi non interessati da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d'uso comportanti maggior valore rispetto alla destinazione originaria. I comuni definiscono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, i criteri e le modalità applicative per l'applicazione della relativa riduzione”*. La suddetta disposizione di cui all'art. 17, comma 4-bis, si riferisce al “contributo di costruzione” comprensivo di oneri di urbanizzazione più quota commisurata al costo di costruzione.

PRESO ATTO che, per quanto attiene agli “oneri di urbanizzazione”, la norma regionale prevede già una adeguata differenziazione (riduzione dell'80%) tra le nuove costruzioni e le ristrutturazioni al fine di incentivare queste ultime;

RILEVATO che la definizione di “ristrutturazione” attiene ad interventi che vanno dalla “sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio” all'integrale “demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente”;

CONSIDERATO che per quanto attiene alla quota commisurata al costo di costruzione è possibile prevedere delle riduzioni per gli interventi di ristrutturazione, in linea con le disposizioni dei sopracitati artt. 16 e 17 del DPR 380/2001, come di seguito proposto:

a) per la residenza:

1. per gli interventi, classificabili di ristrutturazione intesa anche come demolizione e ricostruzione, sia sulla base del computo metrico estimativo fornito dal progettista che sulla base dei valori per le nuove costruzioni di cui al DM LLPP 20.06.1990 (aggiornati) **in zona A “ Centro storico” ridotto del 10%,**

b) per le destinazioni commerciale:

1. per gli interventi, classificabili di ristrutturazione intesa anche come demolizione e ricostruzione, sia sulla base del computo metrico estimativo fornito dal progettista che sulla base dei valori per le nuove costruzioni di cui al DM LLPP 20.06.1990 (aggiornati) :

- **in zona A “ Centro storico” ridotto del 20%**

- **in zona B e C2 di completamento (si escludono le zone C1e di espansione) del 10%**

Il computo metrico estimativo sottoscritto dal progettista dovrà essere redatto utilizzando i prezzi pubblicati dalla CCIAA di Vicenza e confermato al termine dei lavori.

Tutte le riduzioni sopra indicate non sono applicabili per gli interventi in aree soggette a variante urbanistica, a permesso di costruire in deroga o all'interno di Piani Urbanistici Attuativi comunque denominati, per i quali vale la regola generale che subordina il calcolo del contributo commisurato al costo di costruzione all'effettivo costo di costruzione (documentato).

VISTE le variazioni calcolate dall'ISTAT per quanto riguarda il costo di costruzione degli edifici residenziali:

- da giugno 1990 a novembre 2014 (ultimo disponibile) = +89,5%

RITENUTO:

• di stabilire che tali valori verranno aggiornati annualmente, con provvedimento del Responsabile del Servizio, sulla base delle variazioni calcolate dall'ISTAT per quanto riguarda il costo di costruzione degli edifici residenziali;

VISTE le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 100 del 16.09.1988 e le delibere di Giunta Comunale n. 485 del 27.10.1992, n. 271 del 12.12.2001 e n. 215 del 11.12.2006;

VISTA la LR 61/1985 e s.m.i.;

VISTA la LR 4/2015 e s.m.i.;

VISTA il DPR 380/2001 e s.m.i.;

RILEVATA la competenza a termini dell'art. 42, comma 2 del T.U. n. 267 del 18.08.2000;

DELIBERA

1) **di aggiornare** il costo di costruzione dei nuovi fabbricati residenziali di cui al DM LLPP 20.06.1990 sulla base delle variazioni calcolate dall'ISTAT per quanto riguarda il costo di costruzione degli edifici residenziali: da giugno 1990 a novembre 2014 (ultimo disponibile) = +89,5%;

2) **di prendere atto** che, con la recente Legge regionale n. 4 del 16 marzo 2015 “*Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali*”, all'art. 2 comma 1, in attuazione di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2001, n. 380 “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*”, la tabella A4, allegata alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 è stata sostituita dalla seguente:

TABELLA A4 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 16, comma 9.
Parametri per la determinazione della quota del costo di costruzione relativo alla residenza

Caratteristiche dell'edificio (1)	%	Tipologia dell'edificio	%	Ubicazione zona territoriale omogenea	%
di lusso	4	A blocco con più di due alloggi	2	A e B *	2
medie	2,5	A schiera con più di due alloggi	2	C *	2,5
economiche	1	Fino a due alloggi	3	altre zone (2)	4

* o altre zone a queste assimilabili previste dal piano degli interventi (PI) di cui alla L.R. 11/2004.

(1) Ai fini dell'applicazione della presente tabella e con riferimento all'art. 8 del D.M. LL.PP. 10 maggio 1977, concernente la determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici, sono considerati edifici o abitazioni con caratteristiche di:

- lusso: quelli compresi nelle classi IX, X e XI;

- tipo medio: quelli compresi nelle classi V, VI, VII e VIII (e non compresi nelle categorie di cui all'art. 17, comma 3, lett. c) del D.P.R. 380/2001;

- tipo economico: quelli compresi nelle classi I, II, III e IV.

(2) Sono esclusi gli alloggi la cui costruzione è ammessa dagli strumenti urbanistici in zona artigianale o industriale (alloggio del custode o del proprietario): per questi valgono i parametri relativi alle case a schiera e alla zona territoriale omogenea C.

3) **di prendere atto**, inoltre, che come previsto dai commi 2 e 3 della citata LR 4/2015:

- i parametri della tabella sopra indicata si applicano a partire dal 4.04.2015 (data di entrata in vigore della LR n. 4/2015) anche ai procedimenti in corso relativi ai permessi di costruire nei quali il comune non abbia ancora provveduto a determinare la quota del costo di costruzione;
- resta fermo quanto già determinato, in relazione alla quota del costo di costruzione, prima dell'entrata in vigore della presente legge in diretta attuazione del comma 9 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, in quanto nel caso del comune di Santorso la determinazione è avvenuta all'atto del rilascio del permesso di costruire e non con una successiva richiesta di conguaglio;

4) **di dare atto** che le aliquote da applicarsi per il calcolo del contributo commisurato al costo di costruzione per le destinazioni d'uso diverse dalla residenza sono le seguenti:

destinazione	ZTO	percentuale incidenza
commerciale	A e B	6%
	C	5%
	E e D	5%
direzionale	A e B	7%
	C	6%
	E e D	5%
turistico-ricettiva	A e B	5%
	C	5%
	E e D	5%

5) **di stabilire**, per le motivazioni espresse in premessa, ed ai sensi degli artt. 16 e 17 del DPR 380/2001, che il costo di costruzione per gli interventi di ristrutturazione sia:

a) per la residenza:

per gli interventi, classificabili di ristrutturazione intesa anche come demolizione e ricostruzione, sia sulla base del computo metrico estimativo fornito dal progettista che sulla base dei valori per le nuove costruzioni di cui al DM LLPP 20.06.1990 (aggiornati) **in zona A “ Centro storico” ridotto del 10%**,

b) per le destinazioni commerciale:

per gli interventi, classificabili di ristrutturazione intesa anche come demolizione e ricostruzione che come cambio di destinazione d'uso, sia sulla base del computo metrico estimativo fornito dal progettista che sulla base dei valori per le nuove costruzioni di cui al DM LLPP 20.06.1990 (aggiornati) :

- in zona A “ Centro storico” ridotto del 20%

- in zona B e C2 di completamento (si escludono le zone C1e di espansione) del 10%

Come specificato in premessa, per gli interventi di ristrutturazione è fatta salva la possibilità di calcolare detto costo di costruzione sulla base del computo metrico estimativo fornito dal progettista, che dovrà essere redatto utilizzando i prezzi pubblicati dalla CCIAA di Vicenza e confermato al termine dei lavori.

6) **di dare atto** che i valori aggiornati del costo di costruzione sono riassunti nella tabella allegata alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante come allegato “A”

7) **di dare atto** che le riduzioni di cui al precedente punto 6) non sono applicabili per gli interventi in aree diverse da quelle indicate al punto 5 o a permesso di costruire in deroga o all'interno di Piani Urbanistici Attuativi comunque denominati, per i quali vale la regola generale che subordina il calcolo del contributo commisurato al costo di costruzione all'effettivo costo di costruzione (documentato);

8) **di precisare** che per gli interventi di ristrutturazione intesa anche come “demolizione e ricostruzione”, i valori tabellari sono alternativi al calcolo sulla base del computo metrico estimativo fornito dal progettista, che dovrà essere confermato al termine dei lavori, come specificato in premessa;

9) **di stabilire** che tali valori verranno aggiornati annualmente, con provvedimento del Responsabile del Servizio, sulla base delle variazioni calcolate dall'ISTAT per quanto riguarda il costo di costruzione degli edifici residenziali;

12) **di disporre** che l'applicazione dei valori aggiornati del costo di costruzione, fatto salvo quanto stabilito dalla normativa regionale per la nuova tabella A4, decorra dal 01.01.2016 con riferimento alla data di formazione del titolo abilitativo edilizio;

13) **di dare atto** che restano ferme, per quanto compatibili con le modificazioni introdotte dalla presente deliberazione, le altre disposizioni stabilite sia per legge regionale o statale che con le precedenti deliberazioni consiliari inerenti il costo di costruzione;

14) **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. n. 267 del 18.08.2000, stante la necessità di dare seguito a quanto in esso previsto.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Franco Balzi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sacco Stevanella Paolo

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno 26/11/2015 al 11/12/2015.

L'Incaricato
Marzari Antonella

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06/12/2015

[] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. Approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

[] Ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. Approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
Sacco Stevanella Paolo